

LA RIGIDITA' DEL PARADIGMA MELLONI NELL'ERA DELLE DIRETTIVE DI ARMONIZZAZIONE: RIFLESSIONI A PARTIRE DAL CASO ANACCO*

di Lorenzo Rapisarda

(Dottorando di ricerca in diritto processuale penale,
Università di Catania)

Il contributo analizza criticamente l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso *Anacco*, soffermandosi sulle tensioni sistemiche derivanti dall'applicazione della dottrina elaborata con la sentenza *Melloni* nell'attuale fase del diritto processuale penale europeo, caratterizzata dal progressivo sviluppo delle direttive di armonizzazione dei diritti procedurali. L'analisi mette in luce le aporie derivanti dall'assimilazione del caso *Anacco* ai precedenti concernenti i processi celebrati *in absentia*, mediante una lettura rigidamente formalistica dell'art. 4-bis della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, osservando come la presenza di una *retrial clause* venga elevata dalla Corte a strumento idoneo a neutralizzare qualsiasi violazione verificatasi nel procedimento conclusosi con la condanna. Il contributo intende evidenziare che la mancata assistenza difensiva nel corso di un procedimento penale, derivante da patologiche lacune all'interno degli ordinamenti nazionali, non possa essere considerata compatibile con il livello di tutela dei diritti fondamentali già imposto dal diritto dell'Unione e come, invece, proprio l'ordinanza *Anacco* apra una crisi di coerenza all'interno del sistema europeo di tutela dei diritti.

This article critically examines the order delivered by the Court of Justice of the European Union in the *Anacco* case, focusing on the systemic tensions arising from the continued application of the doctrine established in *Melloni* within the contemporary framework of European criminal procedural law, increasingly shaped by harmonisation directives on procedural rights. The paper argues that the Court adopted an excessively formalistic interpretation of Article 4a of the Framework Decision on the European Arrest Warrant, effectively treating the existence of a retrial clause as sufficient to remedy any procedural defect affecting the original proceedings. In doing so, the specific implications deriving from the absence of legal representation during the criminal trial were largely overlooked. The contribution argues that the lack of legal assistance, particularly where it results from structural shortcomings within national legal systems, cannot be regarded as compatible with the level of fundamental rights protection required by EU law, the Charter of Fundamental Rights, and secondary legislation concerning defence rights. From this perspective, the *Anacco* case exposes a broader crisis of coherence within the European system of fundamental rights protection and raises wider questions regarding the relationship between mutual trust, mutual recognition, and the effective safeguarding of procedural guarantees.

Mandato d'arresto europeo; Diritto alla difesa tecnica; Dialogo tra le Corti

European Arrest Warrant; Right to Legal Assistance; Dialogue between Courts

Sommario: 1. Una premessa di sistema: traiettorie del dialogo tra le Corti; 2. Specificità del caso *Anacco* e aporie derivanti dall'applicazione della dottrina *Melloni*; 3. Il diritto di difesa tecnica come diritto fondamentale; 4. Può *Anacco* diventare il nuovo *Taricco*?

1. La c.d. costituzionalizzazione dell'Unione europea, secondo una duplice accezione elaborata in dottrina, rappresenta sia il percorso mediante il quale l'ordinamento dell'Unione europea si è progressivamente affrancato dalla logica propria del diritto delle organizzazioni internazionali, sviluppando una propria autonomia rispetto agli ordinamenti degli Stati membri, sia il graduale processo attraverso cui il diritto dell'Unione europea ha maturato una crescente attenzione verso le esigenze di tutela dei diritti fondamentali¹.

Ciò ha consentito alla Corte di giustizia di assumere un ruolo propulsivo all'interno di una rete giurisdizionale capace di produrre e (r)innovare il diritto, contribuendo alla definizione dei suoi principi strutturali e orientando l'evoluzione (nonché la trasformazione) degli equilibri interordinamentali. In questa prospettiva, è stato affermato che «*the most remarkable development in the case law [of the CJEU] over the last ten years has perhaps been the way the ECJ has broadened and deepened its jurisdiction on fundamental rights*»².

In un contesto normativo caratterizzato da un'elevata densità di interconnessioni tra ordinamenti multilivello, le tradizionali categorie di subordinazione o separazione funzionale sono divenute insufficienti per definire il rapporto tra giudici nazionali e Corti sovranazionali. Tali relazioni assumono, piuttosto, le forme fluide di un dialogo giurisprudenziale dinamico, alimentato da richiami reciproci, convergenze interpretative e, talvolta, perfino da tensioni.

Queste ultime, dunque, traggono origine dal pluralismo delle sedi di garanzia e dalla sovrapposizione delle rispettive funzioni interpretative, che vede interagire — talora in chiave conflittuale — giudici nazionali, Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo nella definizione del significato e nell'elaborazione del contenuto di principi

* Lo scritto riproduce, con note e integrazioni, l'intervento svolto in occasione del convegno *Sfide attuali e tendenze future del diritto processuale penale europeo*, II Edizione, Università di Firenze, 20 novembre 2025.

¹ Si tratta di riflessioni di G. Martinico, *Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo dei conflitti costituzionali?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2018, 3, 793-794. Sul tema, altresì, autorevolmente, G. Tesaurò, *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo* 1992, 426 ss., nonché K. Lenaerts, *Fundamental rights in the European Union*, in *European Law Review* 2000, 575 ss.

² T. Tridimas, *The ECJ and the National Courts: Dialogue, Cooperation, and Instability*, in *The Oxford Handbook of European Union Law*, a cura di D. Chalmers e A. Arnulf, Oxford 2015, 405.

ormai elevati a patrimonio comune, in particolare quelli afferenti alla salvaguardia dei diritti fondamentali³.

È stato in proposito rilevato come, nella prassi, il dialogo tra le Corti si sviluppi secondo due principali modalità⁴.

Una prima direttrice si manifesta attraverso i frequenti riferimenti reciproci che le giurisdizioni sovranazionali e le corti nazionali inseriscono nelle rispettive decisioni⁵.

Maggiore visibilità, tuttavia, assume il dialogo che si articola mediante sollecitazioni esplicite e rinvii, spesso coincidenti con l'emersione di contrasti interpretativi, nei quali possono venire in rilievo anche i c.d. controlimiti.

Nondimeno, «il confronto dialettico tra le Corti sopraggiunge a garantire che la tutela multilivello dei diritti non si risolva in una sterile contrapposizione egemonica tra ordinamenti e tra giudici di ciascuno di essi, ma si assesti piuttosto su un ragionevole punto di equilibrio»⁶. Il dialogo tra le Corti, pertanto, anche laddove sorgano frizioni e resistenze interpretative, non andrebbe inteso come un'azione di regolamento di confini e di edificazione di barricate, bensì come un processo volto alla composizione dei valori in tensione, attraverso un bilanciamento che consenta di armonizzare le diverse posizioni delle corti, concorrendo alla costruzione di «una comune casa dei diritti, meno legata all'origine nazionale delle comunità che vi vivono piuttosto che alla creazione di un nuovo ordinamento, capace di fonderle in unità»⁷.

³ Cfr., sul punto, D. Halberstam, *Constitutional Heterarchy: The Centrality of Conflict in the European Union and the United States*, in *Ruling the World? Constitutionalism, International Law and Global Governance*, a cura di J.L. Dunoff e J.P. Trachtman, Cambridge 2009, 337, il quale, sviluppando l'idea di un rapporto di natura eterarchica tra le corti nel contesto europeo, sostiene che «*constitutional heterarchy is not merely conflict and accommodation based on raw power differentials or random fortuity of positions of relative advantage. Instead, constitutional heterarchy reflects the idea that the coordination among the various actors is based in constitutional considerations, that is, in the values of constitutionalism itself*».

⁴ Il riferimento è a G. Lattanzi, *Dialogo tra le Corti e il caso Taricco*, in *Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme/Intersecting Views on National and International Human Rights Protection. Liber Amicorum Guido Raimondi*, a cura di L.-A. Sicilianos, I.A. Motoc, R. Spano e R. Chenal, Tilburg 2019, 419.

⁵ Cfr. A. Ruggeri, «*Dialogue*» *Between European and National Courts, in the Pursuit of the Strongest Protection of Fundamental Rights (with Specific Regard to Criminal and Procedural Law)*, in *Humans Rights in European Criminal Law*, a cura di S. Ruggeri, Cham 2015, 11: «*the European courts increasingly often mutually refer to each other, as they also do to the most significant rulings of national courts (some in particular) from whose case law they draw on those "common constitutional traditions" that are seen as an inexhaustible reservoir for an effective, renewed protection of rights. At the same time, also in the rulings of national courts (both constitutional and ordinary) there are now frequent references to the case law of European courts, especially in view of the fulfilment of those "new" rights that, in a growing number and demand, are to be safeguarded*».

⁶ G. Lattanzi, *Dialogo tra le Corti e il caso Taricco*, cit., 418.

⁷ *Ibidem*.

2. Al fine di valutare se e in che termini il caso Anacco possa essere ricondotto alla dinamica del dialogo tra le corti, si rende preliminarmente necessario delineare i tratti che ne definiscono la peculiare fisionomia.

L'ordinanza Anacco⁸ è derivata da un mandato d'arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria belga, per l'esecuzione di una condanna inflitta a una cittadina franco-maliana per il reato di sottrazione di minore. Tale sentenza, peraltro, è stata pronunciata in assenza dell'imputata, non essendole neppure stato notificato l'atto d'imputazione. Inoltre – ed era questo il nodo centrale e maggiormente problematico per l'esecuzione del MAE da parte della Corte d'Appello di Roma – il processo si era svolto senza un difensore che assistesse e rappresentasse l'imputata – come consente di fare l'ordinamento belga – non essendone stato nominato uno né d'ufficio né, tantomeno, di fiducia.

La Corte capitolina, dunque, si è interrogata sulla compatibilità con il diritto dell'Unione – in particolare, con l'art. 6 TUE e gli articoli 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nonché con gli articoli 3 della Direttiva 2013/48/UE e 6 della Direttiva 2012/13/UE – e con l'articolo 6, paragrafo 3, della CEDU di una normativa interna che non consentisse il rifiuto all'esecuzione di un MAE emesso a seguito di un processo penale celebratosi in assenza di un difensore nominato di fiducia dall'imputato o d'ufficio dal Tribunale. Specificamente, inoltre, il giudice del rinvio s'interrogava sulla medesima compatibilità anche nelle ipotesi – come quella ricorrente nel caso di specie – in cui, a seguito della consegna, fosse esperibile una *retrial clause* nell'ordinamento d'emissione o comunque potesse essere proposto appello contro la sentenza emessa in assenza.

La lesione del diritto alla difesa tecnica è, dunque, l'elemento differenziale del caso rispetto ad altri precedenti in materia della Corte eurounitaria. Quest'ultima, peraltro, è parsa non dare il giusto rilievo a tutte le questioni coinvolte, sollevate dal giudice del rinvio, reiterando principi enunciati nel proprio *case law* in tema di mandati d'arresto europei emessi successivamente a processi contumaciali, che, tuttavia, solo in parte erano aderenti al fatto⁹.

⁸ C.G.U.E, Prima Sezione, 20.9.2024, C-504/24 PPU, Anacco. Si tratta di un'ordinanza perché la Corte, ritenendo che la questione di diritto potesse trovare risposta nella giurisprudenza o che comunque non desse adito a nessun ragionevole dubbio, ha applicato l'art. 99 del Regolamento di procedura. Conseguentemente, la pronuncia non è stata preceduta dalle conclusioni dell'Avvocato Generale.

⁹ Cfr. N. Canestrini, *Una condanna nazionale senza difesa né contraddittorio non osta alla consegna in un procedimento MAE: il diritto di difesa è diritto solo illusorio e teorico?*, in *CP* 2025, 325-326: «l'ordinanza in commento si limita infatti a ribadire [...] la legittimità di un MAE basato di una condanna nazionale contumaciale quando sussista la possibilità di riapertura del procedimento nazionale, senza rilevare che la specificità della questione pregiudiziale ruotava intorno alla possibilità per un giudice nazionale dell'Unione europea di emettere una condanna a pena detentiva in assenza radicale di contraddittorio e assistenza difensiva, emettendo poi l'autorità giudiziaria di quello stato membro un MAE esecutivo rispetto a tale condanna. E invece proprio questo pare essere il *novum* della questione».

La vicenda, infatti, riguardava non tanto e non solo un processo celebrato *in absentia* nello Stato d'emissione, essendo, invece, stata richiesta un'interpretazione circa la rilevanza, nel procedimento d'esecuzione di un MAE, di un preciso diritto fondamentale, quello alla difesa tecnica nel procedimento penale, riconosciuto anche dalla Carta di Nizza e dalla CEDU, e oggetto, altresì, di strumenti normativi d'armonizzazione nel diritto derivato dell'Unione, in attuazione della *Roadmap* di Stoccolma.

L'ordinanza con cui è stata data risposta al rinvio pregiudiziale non pare particolarmente convincente poiché sembra che la Corte di giustizia si sia esclusivamente limitata a una formalistica lettura dell'art. 4-bis della Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Quest'ultima disposizione, oggetto d'inserimento da parte della Decisione quadro 2009/299/GAI, regola i casi di (non) rifiuto facoltativo di un mandato d'arresto europeo, qualora quest'ultimo sia stato emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, quando l'interessato non è comparso personalmente al processo. Segnatamente, il legislatore europeo ha definito quattro ipotesi – dalla lettera a) alla lettera d) del primo paragrafo – in cui deve comunque ritenersi che il processo contumaciale si sia svolto senza determinare violazione del diritto alla partecipazione da parte dell'imputato; conseguentemente, in tali situazioni, non viene meno l'obbligo di eseguire il MAE.

Nello specifico, la lettera d) dell'art. 4-bis della Decisione quadro prevede che il mandato d'arresto europeo debba essere regolarmente eseguito se, pur non avendo l'imputato ricevuto personalmente la notifica della decisione, quest'ultima sarà a lui accessibile dopo la consegna allo Stato emittente e sarà, altresì, espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, cui l'interessato ha il diritto di partecipare, nonché dei termini entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, così che possa essere riesaminato il merito della causa, possano essere assunte prove nuove e possa la decisione originaria essere riformata¹⁰.

La citata lettera d) ha assunto una non trascurabile centralità per la vicenda *Anacco* poiché la Corte l'ha giudicata assolutamente pertinente nel caso, affermando, peraltro, che «tale disposizione non fa riferimento all'assistenza di un avvocato durante il processo»¹¹, nel senso che «non si evince che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo quando la persona è destinataria di [un MAE] a seguito di un processo al quale non è comparsa personalmente, in quanto non è stata rappresentata da un avvocato da essa designato o nominato d'ufficio»¹².

¹⁰ Più approfonditamente, sull'art. 4-bis della Decisione quadro 2002/584/GAI, v. A. Stirone, *Il mandato d'arresto europeo. Grammatica della consegna nello spazio giuridico europeo*, Torino 2025, 155 ss.

¹¹ C.G.U.E, Prima Sezione, 20.9.2024, C-504/24 PPU, *Anacco*, paragrafo 46.

¹² C.G.U.E, Prima Sezione, 20.9.2024, C-504/24 PPU, *Anacco*, paragrafo 48.

Conseguentemente, ha sostenuto la Corte, non può interpretativamente innestarsi nell'art. 4-bis, lettera d), una nuova condizione all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non prevista normativamente, perché ciò equivarrebbe a eludere il *numerus clausus* dei casi che giustificano un rifiuto all'esecuzione, in violazione della regola aurea propria del mutuo riconoscimento, per cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione all'atto trasmesso.

Ha proseguito la Corte, soffermandosi sul peso specifico della Direttiva 2012/13 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e della Direttiva 2013/48 sul diritto di avvalersi di un difensore, affermando che «un'eventuale non conformità del diritto nazionale dello Stato membro emittente alle disposizioni di una direttiva non può costituire un motivo idoneo a comportare il rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo»¹³, poiché anche questo rappresenterebbe un aggiramento dei motivi di rifiuto all'esecuzione.

Vi sono, inoltre, due ulteriori puntualizzazioni da parte della Corte, che riprendono e consolidano la dottrina *Melloni*.

La prima riguarda l'interpretazione del motivo di rifiuto cristallizzato nell'art. 4-bis della Decisione quadro in conformità ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza e dalla CEDU. Il dato da cui partono i giudici del Kirchberg è che l'art. 4-bis, unitamente ai precedenti articoli 3 e 4, disciplina in modo completo ed esaustivo sia i motivi obbligatori sia quelli facoltativi di rifiuto dell'esecuzione di un MAE e che, con specifico riguardo alle condizioni di rifiuto in caso di condanna *in absentia* nello Stato d'emissione, la «decisione quadro procede a un'armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d'arresto europeo in caso di condanna in contumacia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, ai sensi del diritto dell'Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in contumacia raggiunte da un mandato d'arresto europeo»¹⁴. Sul punto, la Corte ha osservato che la compatibilità della disposizione di cui all'art. 4-bis con quanto statuito dagli articoli 47 e 48 della Carta di Nizza è già stata oggetto di positivo accertamento; pertanto, la Corte esclude che il giudice nazionale possa negare la consegna per il solo fatto che la condanna *in absentia* sia stata pronunciata senza difensore, invocando la tutela dei diritti fondamentali, poiché ciò equivarrebbe a interrogarsi nuovamente sulla medesima questione di compatibilità¹⁵.

¹³ C.G.U.E, Prima Sezione, 20.9.2024, C-504/24 PPU, Anacco, paragrafo 55.

¹⁴ C.G.U.E, Prima Sezione, 20.9.2024, C-504/24 PPU, Anacco, paragrafo 58, che a sua volta riprende testualmente il paragrafo 62 della sentenza Melloni (C.G.U.E, Grande Sezione, 26.2.2013, C-399/11, Stefano Melloni).

¹⁵ Criticamente, sul punto, S. Quattrococo, *Su MAE e diritti fondamentali ritorna in auge Melloni: la Corte di giustizia segna ancora una volta la vecchia strada, che la Cassazione è costretta a seguire*, in www.la legislazione penale.eu, 18.7.2025, 8: «ed è esattamente questo che i remittenti chiedono di fare e che la Corte, invece, rifugge: tale incisivo passaggio della decisione resta infatti privo di ulteriori sviluppi, con il ripiegarsi dell'argomentazione della Corte sulla necessità di evitare che l'effettività del sistema del MAE sia compromessa».

Infine, ha affermato la Corte che un rifiuto all'esecuzione del MAE non potrebbe basarsi su uno standard di tutela nell'ordinamento italiano del diritto difesa tecnica superiore a quello dell'ordinamento eurounitario, poiché ciò «rimette[rebbe] in discussione l'uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definiti dal diritto dell'Unione»¹⁶, pregiudicando i principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca. È proprio questa la riproposizione del cuore della dottrina *Melloni*.

I profili dell'ordinanza che destano perplessità sono molteplici per una serie di ragioni.

L'origine delle aporie risiede nell'aver la Corte incentrato il proprio *focus*, in maniera pressoché esclusiva, su quanto orbita attorno ai procedimenti *in absentia*, rispetto ai quali la presenza di una *retrial clause* nell'ordinamento d'emissione del mandato d'arresto europeo diventa una sorta di panacea, capace di sanare ogni tipologia di vizio e di violazione di diritti fondamentali occorsa nel procedimento che ha portato alla condanna, compresa la mancata nomina, quindi l'assenza, di un difensore dell'imputato¹⁷.

Vi sono due effetti controversi *prima facie* più evidenti.

Innanzitutto, si sta sottodimensionando il valore di quel provvedimento di condanna emesso senza la presenza di un difensore per l'accusato: un nuovo processo potrà essere celebrato *ex novo* dopo la consegna, potendo anche giungersi a un esito assolutorio; tuttavia, quel provvedimento intanto sta producendo degli effetti giuridici, conducendo proprio alla consegna, con il conseguente potenziale sradicamento dal luogo in cui si svolge la vita familiare e professionale del soggetto consegnato.

Eguale, come attentamente già sottolineato in dottrina, le prove acquisite nel corso del primo procedimento potrebbero restare pienamente valorizzabili nel successivo giudizio di rinnovazione, che non necessariamente si configura come un nuovo processo integralmente rifatto, bensì come una rivalutazione complessiva dei fatti alla luce delle nuove prove eventualmente introdotte e della partecipazione effettiva dell'imputato¹⁸.

¹⁶ C.G.U.E, Prima Sezione, 20 settembre 2024, C-504/24 PPU, Anacco, paragrafo 60, che a sua volta riprende testualmente il paragrafo 63 della sentenza Melloni.

¹⁷ Cfr. A. Rosanò, *Fiducia reciproca e circostanze eccezionali: considerazioni a partire dall'ordinanza Anacco della Corte di giustizia in materia di MAE*, in *Riv. Quad. AISDUE* 2025, 1, 355: «il nocciolo della questione affrontata nell'ordinanza attiene al fatto che, ai fini dell'esecuzione del MAE, è irrilevante che la destinataria del mandato non sia stata rappresentata da un avvocato nel processo svoltosi in Belgio, dato che il MAE emesso dal *Procureur du Roi* chiariva che ella avrebbe potuto opporsi alla sentenza o proporre un ricorso in appello e indicava i termini per provvedere al riguardo, come previsto dall'art. 4 bis, par. 1, lett. d), della decisione quadro 2002/584/GAI».

¹⁸ Così S. Quattrocchio, *Su MAE e diritti fondamentali ritorna in auge Melloni: la Corte di giustizia segna ancora una volta la vecchia strada, che la Cassazione è costretta a seguire*, cit., p. 7: «la lettera dell'art. 4 bis d.q. MAE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, non esclude affatto che gli esiti accertativi ottenuti nel primo procedimento siano inutilizzabili nel nuovo, successivo, giudizio 'di purgazione', per la rivalutazione dei fatti alla presenza dell'imputato, in prima battuta pretermesso. Al contrario, dalla formula impiegata è chiaro che gli

In secondo luogo, la pronuncia appare svilire il valore che le direttive di armonizzazione hanno assunto nel processo d'integrazione europea in materia penale, alla luce, soprattutto, di quanto disposto dalla legislazione primaria dell'Unione, in particolare dall'art. 82 TFUE.

Appare decisivo a riguardo, in primo luogo, quanto statuito dal Considerando n. 52 della Direttiva 2013/48, secondo cui la stessa «difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta». Lo scopo primario dovrebbe essere proprio quello di ravvicinare le normative nazionali, al fine di rafforzare la fiducia reciproca, così incidendo in misura positiva sul funzionamento del mutuo riconoscimento¹⁹. Pertanto, la non conformità di un ordinamento nazionale a una direttiva, il cui contenuto incide sulla tutela di diritti fondamentali, garantiti anche dalla Carta di Nizza, allo scopo di uniformarne la salvaguardia nello spazio giuridico eurounitario, non può non avere delle ricadute nella fiducia che verso quell'ordinamento gli altri Stati membri devono (o dovrebbero) riporre, causando, conseguentemente, una rottura nella catena che alimenta il principio del mutuo riconoscimento²⁰.

La distorsione diventa ulteriormente evidente se si analizza la giurisprudenza citata dalla Corte nell'ordinanza. Invero, quanto statuito nel caso *Anacco* al paragrafo 55 della pronuncia – per cui l'inosservanza nello Stato emittente degli obblighi derivanti da una direttiva dell'Unione non può giustificare il rifiuto, da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, di dare corso al mandato di arresto europeo – è la riproposizione di un principio già affermato dalla stessa Corte eurounitaria nel caso *TR*²¹, anch'esso relativo a un mandato d'arresto per l'esecuzione di una sentenza di condanna in contumacia, per il quale a venire in rilievo secondo il giudice del rinvio, però, era la Direttiva 2016/343/UE sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

In quella sede, l'Avvocato Generale Tanchev ha affermato che la semplice possibilità che lo Stato di emissione non rispetti pienamente le disposizioni di una direttiva non basta, di per sé, a giustificare il rifiuto all'esecuzione di un MAE: solo una violazione di

elementi valutativi acquisiti nel procedimento svoltosi senza le caratteristiche minime del processo equo rimangono utilizzabili, affiancandosi alle nuove prove indicate dall'imputato, finalmente presente».

¹⁹ Cfr. V. Faggiani, *Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia penale»?», in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* 2017, 1, 89: «i diritti riconosciuti in tali misure sono complementari e inseparabili nella garanzia del giusto processo. Inoltre, ravvicinando le norme processuali si intende rafforzare la fiducia nei sistemi di giustizia penale e consolidare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie».*

²⁰ T. Armenta Deu e L. Urban, *The Rights of Access to a Lawyer Under Directive 2013/48/EU*, in *Effective Defence Rights in Criminal Proceedings. A European Comparative Study on Judicial Remedies*, a cura di S. Allegrezza, V. Covolo, Padova 2018, 66: «common standards in the protection of procedural rights are essential to promote cross-border cooperation among EU Member States. Indeed, judicial cooperation within the EU criminal justice area is based on the principle of mutual recognition, which requires mutual trust that only grows where fundamental rights are respected».

²¹ C.G.U.E, Quarta sezione, 17.12.2020, C-416/20 PPU, *TR (Generalstaatsanwaltschaft Hamburg)*.

tale atto normativo secondario dell'Unione, che incida su un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta – nel caso specifico uno dei corollari del diritto a un equo processo – può legittimare il giudice dello Stato di esecuzione a interrompere o rifiutare la procedura di consegna²².

L'analisi può sul punto arricchirsi di un tassello ulteriore, poiché quanto affermato nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Tanchev nella causa *TR* sembra riecheggiare quanto già in precedenza sostenuto dall'Avvocato Generale Sharpston nelle conclusioni della causa *Radu*. Quest'ultima, invero, aveva osservato che, con riferimento alle violazioni di natura procedurale, la gravità delle stesse è determinante: non qualsiasi compressione dei diritti è sufficiente a giustificare il rifiuto all'esecuzione di un MAE, ma solo quelle violazioni che incidono in modo sostanziale sull'equità complessiva del processo, con riferimento specifico a diritti fondamentali come la libertà personale e il giusto processo previsti dagli artt. 5 e 6 CEDU e dagli artt. 6, 47 e 48 della Carta di Nizza²³. È noto che la Corte di giustizia non abbia aderito alla soluzione interpretativa prospettata dall'Avvocato Generale Sharpston; peraltro, lo stretto legame che intercorre tra la sentenza *Radu* e la successiva pronuncia *Melloni*²⁴, nonché tra queste ultime e i casi *TR* e *Anacco*, viene a costituire un vero e proprio *fil rouge*.

Tuttavia, dei principi enunciati dall'Avvocato Generale Tanchev nelle proprie conclusioni la Corte di giustizia, nel caso *TR*, ne ha riproposta in sentenza solo una minima parte, snaturando, però, completamente quanto appare, in realtà, evincibile nelle parole dell'Avvocato Generale. La Corte eurounitaria ha, infatti, affermato quanto poi è stato pedissequamente ripreso anche nell'ordinanza *Anacco*, cioè, più genericamente, che il contrasto tra il diritto interno e il contenuto di una direttiva non può rappresentare legittimo motivo di rifiuto di un mandato d'arresto europeo²⁵.

È evidente, peraltro, che i principi espressi dall'Avvocato Generale Tanchev e dalla Corte di giustizia abbiano una portata e delle implicazioni del tutto differenti.

3. Per comprendere il significato e la rilevanza delle questioni sollevate dal caso *Anacco*, occorre soffermarsi sul valore che il diritto di difesa tecnica assume

²² Conclusioni dell'Avvocato Generale Evgeni Tanchev, presentate il 10.12.2020, causa C-416/20 PPU, *TR*, paragrafi 64-68.

²³ Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 18.10.2012, causa C-396/11, *Ciprian Vasile Radu*, paragrafo 97.

²⁴ Cfr. R. Raffaelli, *Judgment of the Court of Justice of the European Union, 29 January 2013, Radu*, in *The Court of Justice and European Criminal Law. Leading Cases in a Contextual Analysis*, a cura di V. Mitsilegas, A. Di Martino e L. Mancano, Londra 2019, 370-371: «*Radu made it possible to decide Melloni; and Melloni followed easily from Radu*».

²⁵ C.G.U.E, Quarta sezione, 17 dicembre 2020, C-416/20 PPU, *TR (Generalstaatsanwaltschaft Hamburg)*, paragrafi 46-47.

nell'ordinamento interno, nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (nonché nella giurisprudenza della Corte EDU) e in quello eurounitario.

Nell'ordinamento italiano, alla luce della formulazione dell'art. 24 della Costituzione, quello alla difesa è un diritto inviolabile, del quale, in realtà, è possibile individuare molteplici sfaccettature, di cui il diritto alla difesa tecnica rappresenta solo una delle forme in cui tale diritto si estrinseca²⁶.

La Corte costituzionale in numerose occasioni ha definito il diritto di difesa, nonché le multiformi espressioni di quest'ultimo, come principi fondamentali (o supremi) dell'ordinamento costituzionale e diritti inalienabili della persona²⁷. Costituendo l'art. 24 parte del c.d. nucleo duro della Costituzione, può rappresentare anche controlimite all'ingresso delle norme dell'Unione europea e delle norme internazionali generalmente riconosciute²⁸.

Secondo autorevole dottrina, il diritto di difesa, seppur definito come diritto (individuale) inviolabile dall'art. 24 della Costituzione, rappresenterebbe, in realtà, un principio cardine del procedimento penale, che regge e definisce la struttura di quest'ultimo e che, conseguentemente, non potrebbe essere oggetto di compressione alcuna²⁹.

Nel contesto sovranazionale, invece, rilevante sul punto è, in primo luogo, l'art. 6, paragrafo 3, lett. c), della CEDU, nel quale è affermato il diritto di «difendersi personalmente e avere l'assistenza di un difensore di [propria] scelta e, se [l'accusato] non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi di giustizia».

Il *case law* della Corte di Strasburgo sul valore e sulla portata del diritto alla difesa tecnica nei procedimenti di natura penale è estremamente ampio. In generale, in plurime occasioni, anche la Grande Chambre ha statuito che «*the right set out in Article 6 § 3 (c) of the Convention is one element, among others, of the concept of a fair trial in*

²⁶ *Amplius*, A. Police, sub art. 24, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Milano 2006, 501 ss.

²⁷ *Ex multis*, tra le più recenti, C. cost., 24.1.2022 n. 18, paragrafo 4.1 in diritto; tra le prime pronunce, C. cost., 2.2.1982 n. 18, paragrafo 5 in diritto.

²⁸ Sul punto, *ex multis*, C. cost., 22.10.2014 n. 238, paragrafo 3.2 in diritto.

²⁹ Il riferimento è a R. Orlandi, *Postulati del processo penale contemporaneo tra principi "naturali" e concezioni normative*, in *RIDPP* 2024, p. 465 ss. e, in particolare, p. 482 ss. Secondo l'Autore «non tutti i diritti considerati inviolabili sono tuttavia soggetti al criterio di proporzionalità. A ben vedere, esso non trova (o non dovrebbe trovare) applicazione con riguardo a diritti pur rientranti nel novero degli inviolabili, quali il diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.), il giudice naturale (art. 25 comma 1 Cost.) e la presunzione di innocenza (art. 27 comma 2 Cost.). Non siamo qui in presenza di semplici diritti individuali, ma di principi-cardine del procedimento penale. Essi valgono non solo per i vantaggi e le garanzie che offrono all'imputato, ma altresì e principalmente per i riflessi che ne derivano sulla struttura del processo penale. Prova ne sia che i diritti in questione riguardano l'imputato nel suo ruolo di parte del processo, mentre i classici diritti inviolabili di libertà (artt. 13-15 Cost.) garantiscono il cittadino indipendentemente dalla sua qualità di imputato» (p. 486).

*criminal proceedings contained in Article 6 § 1*³⁰. Inoltre, con specifico riferimento ai rapporti tra il diritto alla partecipazione al processo e quello alla difesa tecnica, la Corte ha osservato che quest'ultimo non costituisce una prerogativa esclusiva dell'imputato che presenzia al processo³¹. Al contrario, la giurisprudenza di Strasburgo ha più volte ribadito che «*a person charged with a criminal offence does not lose the benefit of this right merely on account of not being present at the trial*»³², poiché la rinuncia a comparire non implica, necessariamente e automaticamente, anche rinuncia al diritto all'assistenza legale³³.

Nel diritto dell'Unione europea il diritto alla difesa tecnica trova fondamento negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali. La prima delle due disposizioni, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, include tra i requisiti dell'accesso alla giustizia la possibilità di avvalersi dell'assistenza legale. L'art. 48, d'altro canto, collega la difesa tecnica al principio di presunzione di innocenza e ne fa uno strumento necessario per garantire l'uguaglianza delle parti processuali. La norma, altresì, come affermato espressamente dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali³⁴, corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU.

Nonostante si tratti di un diritto fondamentale comune alle tradizioni giuridiche degli ordinamenti nazionali europei, il grado e le forme di tutela sono estremamente disomogenee³⁵. Per tale ragione, nel quadro eurounitario, la già menzionata Direttiva 2013/48/UE, approvata sulla base dell'art. 82, paragrafo 2, lett. b) del TFUE, ha inteso armonizzare standard minimi comuni sul diritto all'assistenza difensiva tecnica nei procedimenti penali e nelle procedure di mandato d'arresto europeo. Essa si fonda su una concezione della difesa tecnica che non è meramente formale, ma profondamente

³⁰ C. eur. GC, 27.11.2008, *Salduz v. Turkey*, paragrafo 50, ripreso da: C. eur. GC, 20.10.2015, *Dvorski v. Croatia*, paragrafo 76; C. eur. GC, 13.9.2016, *Ibrahim and others v. United Kingdom*, paragrafo 255; C. eur. GC, 12.5.2017, *Simeonovi v. Bulgaria*, paragrafo 112; C. eur. GC, 9.11.2018, *Beuze v. Belgium*, paragrafo 123;

³¹ C. eur., 22.9.1994, *Lala v. The Netherlands*, paragrafo 27: «*the right to defend oneself through legal assistance cannot be invoked only by defendants who are themselves present at their trial. The Commission was therefore of the opinion that the position adopted in Netherlands law, namely that an accused who does not attend his trial in person loses the right to defend himself through counsel, is incompatible with the respect for the fundamental guarantees which every person charged with a criminal offence should enjoy*».

³² C. eur., 23.11.1993, *Poitrimol v. France*, paragrafo 34; ripreso da C. eur., 13.2.2001, *Krombach v. France*, paragrafo 89. Analogamente, C. eur. GC, 21.1.1999, *Van Geyselhem v. Belgium*, paragrafo 34: «*an accused does not lose this right merely on account of not attending a court hearing*».

³³ C. eur., 9.7.2015, *Tolmachev v. Estonia*, paragrafo 53: «*assuming that the applicant waived his right to take part in the hearing [...], there is nothing to indicate that the applicant waived his right to be defended through legal assistance of his own choosing, a distinct right protected under Article 6 § 3 (c) of the Convention*».

³⁴ Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, 2007, C 303/02, 17 ss.

³⁵ Cfr. I. Anagnostopoulos, *The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?*, in *European Criminal Law Review*, 4(1), 2014, 4: «*the right to legal assistance in criminal proceedings is firmly established in national legal systems. However, the details of this right, in other words when and how this right is to be exercised and what exactly it includes, are far from being regulated in a uniform way in different countries*».

sostanziale: l'assistenza dell'avvocato deve essere garantita tempestivamente, effettivamente e in modo da consentire al difensore di incidere realmente sull'andamento del procedimento³⁶.

Per quanto poi attiene più specificamente ai profili interessati dal caso *Anacco*, l'art. 3, paragrafo 2, lett. d) della Direttiva 2013/48 individua un preciso momento processuale, nel corso del quale (*rectius*: prima del quale) soggetti indagati o imputati devono potersi avvalere di assistenza difensiva tecnica³⁷: un difensore di fiducia o d'ufficio deve essere nominato «qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice»; ciò, come sottolineato in dottrina, deve avvenire «*independent of any notification*»³⁸.

Inoltre, i paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo 3 contemplano delle parziali deroghe (o vere proprie eccezioni) di carattere temporaneo al diritto, le quali, come statuito anche dalla Corte di giustizia, in ragione della loro natura, devono essere oggetto d'interpretazione restrittiva: non essendo normativamente prevista un'eccezione derivante dalla mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato, quest'ultima non può essere ricavata interpretativamente senza entrare in conflitto con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva e con la *ratio* sottesa a quest'ultima³⁹.

Questa seppur estremamente sintetica analisi del contesto normativo rende comunque chiaro un preciso errore di fondo nell'ordinanza della Corte di giustizia: si sta applicando il paradigma *Melloni* a un caso che non è affatto sussumibile entro quella regola interpretativa, per la semplice ragione che il diritto alla difesa tecnica costituisce un diritto fondamentale, sia nell'ordinamento interno che in quello unionale, del quale la Corte d'Appello di Roma non ha proposto un livello di tutela superiore a quello garantito dal diritto dell'Unione, bensì, in senso esattamente opposto, una protezione dello stesso in senso esattamente conforme a quanto previsto dal diritto primario e secondario dell'Unione, nonché dal sistema convenzionale della

³⁶ Come puntualizzato anche da C.G.U.E, Grande Chambre, 5.6.2018, C-612/15, *Nikolay Kolev e altri*, paragrafo 103. Sul punto, altresì, in dottrina, cfr. M. Jilmeno-Bulnes, *The Right of Access to a Lawyer in the European Union: Directive 2013/48/EU and Its Implementation in Spain*, in *EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor's Office*, a cura di T. Rafaraci e R. Belfiore, Cham 2019, 63: «*it is possible to affirm that this Directive recognises the indissoluble relationship between the right to defence and the right of access to a lawyer. Undoubtedly, the right of access to a lawyer is essential in criminal proceedings, constituting perhaps the fundamental axis of the right to defence and, therefore, of due process*».

³⁷ Cfr. L. Bachmaier Winter, *The EU Directive on the Right to Access to a Lawyer: A Critical Assessment*, in *Humans Rights in European Criminal Law*, cit., 118 ss., che analizza «*the moment[s] from which the right of access to lawyer is granted*».

³⁸ T. Armenta Deu, L. Urban, *The Rights of Access to a Lawyer Under Directive 2013/48/EU*, cit., p. 70.

³⁹ C.G.U.E, Seconda sezione, 12 marzo 2020, C-659/18, *VW*, paragrafi 43-45.

CEDU, cui anche l'ordinamento eurounitario aderisce, ai sensi dell'art. 6, paragrafi 2 e 3, TUE⁴⁰.

D'altronde, anche alla luce della c.d. regola Melloni, le direttive di armonizzazione processuale — e, nel caso specifico, la direttiva 2013/48/UE — rappresentano l'espressione di un consenso politico e giuridico tra gli Stati membri più recente e qualitativamente diverso rispetto a quello che presiedette all'adozione della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo, nonché alla sua riforma del 2009. Dunque, appare ardito voler cristallizzare l'interpretazione dei limiti alla cooperazione giudiziaria penale sulla base di un assetto normativo risalente, ignorando gli sviluppi successivi del diritto derivato che hanno inteso rafforzare le garanzie difensive dell'imputato.

È noto, tuttavia, che è assente uno specifico motivo di rifiuto nella Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo basata sulla lesione effettiva o potenziale nello Stato d'emissione di un diritto fondamentale, come, invece, previsto nella Direttiva sull'ordine europeo d'indagine o, da ultimo, nel Regolamento sugli ordini di produzione e conservazione dell'*e-evidence*. Si tratta di un profilo di attualissima inadeguatezza del disposto normativo, senza il quale, peraltro, non vi sarebbe stata ragione di sviluppare il farraginoso test bifasico a partire dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*⁴¹, che, come affermato in dottrina, potrebbe anche essere rilevante nell'ipotesi di specie⁴².

Comunque, la non conformità dell'ordinamento belga alla disciplina di armonizzazione contenuta nella Direttiva 2013/48 non può non assumere rilevanza sotto l'art. 1, paragrafo 3, della Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, che mantiene impregiudicati gli obblighi di rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del TUE⁴³.

⁴⁰ Cfr., autorevolmente, sul punto. S. Quattrocchio, *Su MAE e diritti fondamentali ritorna in auge Melloni: la Corte di giustizia segna ancora una volta la vecchia strada, che la Cassazione è costretta a seguire*, cit., p. 8: «fa apparire il diritto di ogni imputato, anche se non presente al giudizio, ad essere quantomeno rappresentato da un difensore, una preoccupazione rilevante solo per l'ordinamento italiano. È, invece, la direttiva 2013/48, nella pur timida affermazione di certi standard minimi di garanzia difensiva, ad aver sancito, a livello unionale, il diritto all'assistenza del difensore, al più tardi [...] nella fase che può condurre all'accertamento di responsabilità penale dell'imputato».

⁴¹ C.G.U.E, Grande Sezione, 5.4.2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Pál Aranyosi e Robert Căldăraru.

⁴² Sul punto, v. A. Rosanò, *Fiducia reciproca e circostanze eccezionali: considerazioni a partire dall'ordinanza Anacco della Corte di giustizia in materia di MAE*, cit., p. 358: «vi sarebbero quasi certamente ricadute significative sul piano della tutela dei diritti fondamentali, le quali andrebbero fatte oggetto di un'adeguata verifica da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione mediante il test Aranyosi e Căldăraru».

⁴³ Cfr. M. Böse, *European Arrest Warrants and Minimum Standards for Trials in absentia – Blind Trust vs. Transnational Direct Effect?*, in *European Criminal Law Review*, 11(3), 2021, 280: «the fact that Article 4a FD EAW does not establish a binding minimum standard of protection does not mean that the executing State is not bound by international and European human rights standards and the Charter of Fundamental Rights [...]. Article 1(3) FD EAW expressly states that the obligation to recognise and execute European arrest warrants shall not have the

4. L'ordinanza *Anacco* non presenta, almeno in apparenza, la portata dirompente che caratterizzò la prima sentenza *Taricco*⁴⁴, né sembra destinata, nel breve periodo, a innescare un conflitto manifesto tra la Corte di giustizia e le Corti nazionali (costituzionali e non). Tuttavia, essa si colloca lungo una traiettoria conservatrice, che tende a cristallizzare assetti interpretativi elaborati in un contesto normativo ormai superato, lasciando emergere una serie di tensioni sistemiche che potrebbero, nel medio-lungo periodo, riattivare dinamiche di conflitto interpretativo non dissimili, sul piano strutturale, da quelle emerse nel caso *Taricco*.

Se la presenza effettiva del difensore nel processo penale è intesa come componente indefettibile del diritto inviolabile di difesa (*id est*, come principio supremo, insuscettibile di compressioni che ne intacchino il nucleo essenziale), allora la presunzione di compatibilità del sistema europeo potrebbe risultare difficilmente conciliabile con la dottrina dei controlimiti. È in questo spazio, ancora solo potenziale, che si annida una possibile riattivazione della dialettica già sperimentata in *Taricco*⁴⁵.

Peraltro, vi è un non trascurabile elemento differenziale: nella vicenda *Taricco*, infatti, la Corte costituzionale italiana ha fatto esplicito riferimento a un diritto costituzionale specifico, il principio di legalità penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., valorizzandone il livello di tutela così come definito dall'ordinamento costituzionale interno e qualificandolo come «impedimento di ordine costituzionale»⁴⁶ all'applicazione del diritto dell'Unione. Il conflitto si è, dunque, sviluppato lungo una linea «classica», nella quale il parametro di resistenza era chiaramente identificabile in una disposizione costituzionale nazionale e nel suo contenuto essenziale, già consolidato nella giurisprudenza costituzionale.

Nel caso *Anacco*, alla luce di quanto precedentemente osservato, lo scenario appare sensibilmente diverso: l'eventuale tensione tra Corti non deriverebbe esclusivamente dalla rivendicazione di un autonomo standard costituzionale nazionale di tutela di un diritto, bensì dalla pretesa di garantire una «legalità europea» intesa in senso sostanziale. In altri termini, il problema non consisterebbe tanto nell'opporre al diritto dell'Unione un diritto costituzionale interno più elevato, quanto nel denunciare un'insufficiente attuazione, da parte di alcuni Stati membri e dalla Corte di giustizia stessa, del livello di protezione dei diritti fondamentali già riconosciuto dall'ordinamento eurounitario.

Non è una differenza meramente formale, poiché inciderebbe profondamente sulla struttura del possibile conflitto, prefigurando non tanto una tensione fondata sui

effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles».

⁴⁴ C.G.U.E, Grande Sezione, 8.9.2015, C-105/14, Ivo Taricco e altri.

⁴⁵ Cfr., nello stesso, senso, S. Quattrocchio, *Su MAE e diritti fondamentali ritorna in auge Melloni: la Corte di giustizia segna ancora una volta la vecchia strada, che la Cassazione è costretta a seguire*, cit., 21.

⁴⁶ C. cost., 1.2.2017, ord. n. 24, paragrafo 8.

tradizionali controlimiti, quanto, piuttosto, una possibile crisi di coerenza del sistema europeo di tutela dei diritti. Ecco, quindi, che il dialogo tra Corti potrebbe riattivarsi per sollecitare un ripensamento alla luce dell'evoluzione normativa e valoriale nel diritto dell'Unione.

Nondimeno, anche a voler ritenere fondate le prospettazioni sin qui delineate, non può non emergere, in chiave prospettica, una nota di pessimismo, che è legata alla ben nota difficoltà della Corte di giustizia di procedere a *overruling* espliciti della propria giurisprudenza⁴⁷, soprattutto quando si tratta di assetti interpretativi che incidono su pilastri strutturali dell'ordinamento eurounitario, quali il principio del primato e quello di fiducia reciproca.

In questo senso, non sembrano poter essere qualificati come autentici *overruling* neppure arresti frequentemente richiamati come segnali di apertura, quali la già citata sentenza *Aranyosi e Căldăraru* o la pronuncia *Taricco II (M.A.S.)*⁴⁸. In entrambi i casi, infatti, la Corte di giustizia non ha formalmente ritrattato le premesse teoriche delle proprie precedenti pronunce, ma si è limitata a circoscriverne l'ambito applicativo, introducendo correttivi funzionali a evitare esiti manifestamente incompatibili con la tutela dei diritti fondamentali o con l'equilibrio istituzionale dell'Unione⁴⁹. Si tratta, dunque, di interventi che hanno operato sul piano dell'eccezione e della modulazione, senza incidere sul nucleo dogmatico delle dottrine di riferimento.

Alla luce di ciò, appare realisticamente difficile immaginare che la Corte di giustizia possa, nel breve periodo, procedere a una riconfigurazione profonda del rapporto tra mandato di arresto europeo e direttive di armonizzazione processuale. Ne consegue che le tensioni sistemiche evidenziate dall'ordinanza *Anacco* sono destinate, almeno per ora, a rimanere irrisolte, collocandosi in una zona grigia nella quale il dialogo tra Corti continua a svilupparsi in modo implicito e frammentario, senza approdare a una

⁴⁷ Su tale specifico tema, v. T. Tridimas, *Precedent and the Court of Justice: A Jurisprudence of Doubt?*, in *Philosophical Foundations of European Union Law*, a cura di J. Dickson e P. Eleftheriadis, Oxford 2012, 307 ss. e, in particolare, p. 316 ss.

⁴⁸ C.G.U.E, Grande Sezione, 5.12.2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B.

⁴⁹ Con riferimento alla prima pronuncia, cfr. G. Anagnostaras, *Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Căldăraru*, in *Common Market Law Review*, 53(6), 2016, 1687-1688: «the ruling clarifies that the existence of a real risk of infringement of the fundamental rights of the requested person must be ascertained by having regard to the level of protection of these rights guaranteed by EU law. This constitutes in essence a confirmation of the underlying rationale of Melloni». Rispetto alla seconda, invece, cfr. V. Mitsilegas, *Judicial dialogue in three silences: Unpacking Taricco*, in *New Journal of European Criminal Law*, 9(1), 2018, 41: «the dialogue between the CJEU and the Italian Constitutional Court in the Taricco litigation can be seen as reaching a successful outcome from the perspective of both Courts. On the one hand, the Italian Constitutional Court has secured that its position on the legality principle is not jeopardized, at least for cases occurring before the adoption of the EU PIF Directive. On the other hand, the CJEU maintained (at least on paper) the basic principles put forward in Taricco I».

chiara ricomposizione teorica dell'equilibrio tra integrazione europea ed effettività della tutela dei diritti fondamentali.